

TUTTO ciò premesso,

si dispone quanto segue

A. PROSEGUIMENTO E RIPRESA ATTIVITA' ALLEVAMENTI FAMILIARI SUINI

In deroga alla normativa vigente, è consentita, nei territori ricadenti nei Comuni di restrizione per PSA I e II, la ripresa dell'attività di allevamento familiare per suini destinati all'autoconsumo secondo le seguenti modalità:

1. ZONA DI RESTRIZIONE II

- 1.1 Gli allevamenti familiari con possesso dei requisiti di biosicurezza **rafforzata**, ai sensi delle vigenti normative, già certificati dopo il maggio 2023 **di cui si richiede (come da fac simile) la riattivazione dei codici aziendali in precedenza attribuiti e poi chiusi**, devono essere sottoposti ad un ulteriore sopralluogo da parte del Servizio Veterinario della ASL per la verifica del mantenimento dei requisiti di biosicurezza rafforzata. Tale sopralluogo deve esser effettuato prima della riattivazione dei codici aziendali.
- 1.2 Anche per gli allevamenti di nuova apertura, il rilascio del codice aziendale è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti di biosicurezza rafforzata da parte del servizio veterinario competente.
- 1.3 **In tutti gli allevamenti i suini devono essere introdotti entro 20 gg. dalla data di riattivazione e/o di nuova apertura, diversamente si procede alla chiusura dell'allevamento.**

2. ZONA DI RESTRIZIONE I

- 2.1 Gli allevamenti familiari con possesso dei requisiti di biosicurezza, ai sensi delle vigenti normative, già certificati dopo il maggio 2023 **di cui si richiede (come da fac simile) la riattivazione dei codici aziendali in precedenza attribuiti e poi chiusi**, devono essere sottoposti, nella percentuale di almeno il 30%, a sopralluogo del Servizio Veterinario della ASL per la verifica del mantenimento dei requisiti di biosicurezza, prima della riattivazione dei codici aziendali. Tale percentuale può aumentare su giudizio del Veterinario Ufficiale.
- 2.2 Tutti gli allevamenti di nuova **apertura** devono esser sottoposti a sopralluogo veterinario.
- 2.3 **In tutti gli allevamenti i suini devono essere introdotti entro 20 gg. dalla data di riattivazione e/o di nuova apertura, diversamente si procede alla chiusura dell'allevamento.**

La macellazione dei suini deve avvenire entro e non oltre il **28.02.2025**.

B. MACELLAZIONE DOMICILIARE SUINI

Sono confermate le disposizioni di cui alla nota dipartimentale, giusto prot. n. 0248708 del 28.11.2023.

NB: RESTA INTESO CHE LA DEROGA DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PUÒ SUBIRE EVENTUALI MODIFICAZIONI O ANNULLAMENTO IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA PSA E/O A PROVVEDIMENTI COMUNITARI E/O NAZIONALI.

Si invita a dare massima diffusione del presente documento.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE Pos. A.P.
(dott. Gerardo SALVATORE)

Responsabile del procedimento:
Dott. Gerardo Salvatore –
Tel. 0971 668873
E-mail: gerardo.salvatore@regione.basilicata.it

SALVATORE GERARDO
2024.05.20 08:28:47

CN=SALVATORE GERARDO
D=IT
2.5.4.4=SALVATORE
2.5.4.42=GERARDO

RSA/2048 bbs